



Gentile Cliente,

In base all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13, DL n. 146/2021 per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a **lavoratori autonomi occasionali**, i committenti hanno l'obbligo di **comunicare l'avvio dell'attività** di tali lavoratori tramite l'invio di una **preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro** mediante sms / posta elettronica.

Con la Nota 11.1.2022, n. 29 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo.

In particolare, sono tenuti alla trasmissione della comunicazione esclusivamente i **committenti che operano in qualità di imprenditori**.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i **lavoratori autonomi occasionali**, ossia i soggetti:


- inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.

Sono **escluse** dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai **rapporti di natura subordinata**:

- le **collaborazioni coordinate e continuative** di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");

- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di **lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Per i rapporti di lavoro **avviati dal 12.1.2022** la comunicazione in esame va effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale.

	<p>La violazione del predetto obbligo è sanzionata da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.</p>
---	---

Come sopra accennato, al fine di dissipare alcuni dubbi sorti successivamente alla pubblicazione della citata Nota n. 29, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti, sotto forma di FAQ, con la Nota 27.1.2022, n. 109 di seguito esaminati.

COMMITTENTI NON INTERESSATI DALL'OBBLIGO COMUNICATIVO

In particolare, nelle citate FAQ l'Ispettorato, dopo aver ribadito l'insussistenza nei confronti dei soggetti privi dello status di imprenditore dell'obbligo di effettuare la comunicazione, ha evidenziato che **non sono interessati** dall'obbligo:

- le Pubbliche amministrazioni / Enti pubblici non economici;
- gli Enti del Terzo Settore che svolgono **esclusivamente attività non commerciali**.

In caso di esercizio di un'attività d'impresa, anche in via marginale, l'obbligo va adempiuto con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività d'impresa;

- i liberi professionisti **non operanti / organizzati** in forma di impresa;
- le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
- le associazioni / società sportive dilettantistiche, che operano senza finalità di lucro.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI ESCLUSE DALL'OBBLIGO

Con riferimento alle tipologie di rapporti da comunicare, sono inoltre **esenti** dall'obbligo in esame le **prestazioni di natura intellettuale** e le prestazioni **rese da**:

- incaricati alla vendita occasionali;
- procacciatori di affari occasionali;
- lavoratori dello spettacolo oggetto della specifica comunicazione ex art. 6, D.Lgs. C.P.S. n. 708/47.

Relativamente alle **prestazioni di natura intellettuale** e quindi, **in quanto tali**, escluse dall'obbligo di comunicazione, l'INL ha chiarito che rientrano in tale categoria "*a titolo meramente esemplificativo*" le prestazioni rese da:

- correttori di bozze;
- progettisti grafici;
- lettori di opere in festival o in libreria;
- relatori in convegni / conferenze;
- docenti e i redattori di articoli / testi.



Va evidenziato che il **lavoro da remoto** (abitazione / ufficio del prestatore) non esonera dall'obbligo della comunicazione. Secondo l'INL infatti il luogo di lavoro non rappresenta una "*scriminante dell'obbligo di comunicazione*" (fatta salva l'esclusione se l'attività rientra nell'ambito delle predette prestazioni intellettuali).

LE FAQ DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13, DL n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 "*... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori*". Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa - il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale -

sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.

2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?

Sì, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222, C.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), DPR n. 917/86 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022). Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la Risoluzione del 12.6.95 prot. 180 del Ministero delle Finanze, *"sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale"*.

3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), DPR n. 917/86, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.

4. La PA / Enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della PA, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

Come chiarito con la citata nota prot. 11.01.2022, n. 29, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. C.c. In ragione della ratio della norma volta a "contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia *contrattuale*" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione

dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

6. L'adempimento di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.

7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6, D.Lgs. C.P.S. n. 708/47.

8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

9. L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

10. Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto

chiarito con la FAQ n. 5

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI